

**FPDI**



REGOLAMENTO  
FONDO PENSIONE PER I DIPENDENTI E DIRIGENTI IBM

Gennaio 2021

## INDICE

### INTRODUZIONE

#### ADESIONE AL FONDO

- Art. 1.1 - Adesione del lavoratore e dell'azienda
- Art. 1.2 - Adesione tacita
- Art. 1.3 - Attribuzione della qualifica di "vecchio iscritto"
- Art. 1.4 - Mantenimento della posizione dopo la perdita dei requisiti e posizioni incapienti

#### ADESIONE AL FONDO DEI FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO

- Art. 2.1 - Soggetto fiscalmente a carico - definizione
- Art. 2.2 - Adesione del familiare fiscalmente a carico
- Art. 2.3 - Contribuzione
- Art. 2.4 - Modalità di versamento della contribuzione a favore del fiscalmente a carico
- Art. 2.5 - Investimento dei contributi
- Art. 2.6 - Perdita dei requisiti di partecipazione da parte dell'aderente già iscritto
- Art. 2.7 - Oneri gravanti direttamente sul fiscalmente a carico
- Art. 2.8 - Deducibilità dei contributi a favore del fiscalmente a carico
- Art. 2.9 - Anticipazione, trasferimento e riscatto della posizione individuale
- Art. 2.10 - Variazione del comparto di investimento

#### CONTRIBUZIONE

- Art. 3.1 - Decorrenza dei contributi e del TFR da versare al fondo
- Art. 3.2 - Modalità e misura della contribuzione
- Art. 3.3 - Periodicità delle trattenute e dei versamenti
- Art. 3.4 - File
- Art. 3.5 - Bonifico

- Art. 3.6 - Tipologia delle anomalie contributive e degli omessi/ritardati pagamenti
- Art. 3.7 - Gestione delle anomalie contributive e degli omessi/ritardati pagamenti
- Art. 3.8 - Calcolo del danno individuale e del danno collettivo
- Art. 3.9 - Versamento del TFR già maturato (TFR pregresso)
- Art. 3.10 - Contribuzione - sospensione
- Art. 3.11 - Versamento per lavoratore non aderente - annullamento adesione
- Art. 3.12 - Deducibilità dei contributi

#### OPZIONI E MODIFICA INVESTIMENTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE

- Art. 4.1 - Opzioni di investimento
- Art. 4.2 - Modalità di richiesta
- Art. 4.3 - Termini temporali
- Art. 4.4 - Modalità di effettuazione dello switch

#### PRESTAZIONI

- Art. 5.1 - Principi generali
- Art. 5.2 - Condizioni per ottenere la prestazione pensionistica
- Art. 5.3 - Importo della prestazione pensionistica complementare
- Art. 5.4 - Modalità di richiesta ed erogazione della prestazione
- Art. 5.5 - Prestazione pensionistica in forma di rendita
- Art. 5.6 - Riscatto per pensionamento
- Art. 5.7 - Importo del riscatto
- Art. 5.8 - Modalità di richiesta del riscatto
- Art. 5.9 - Riscatto o prestazione pensionistica in presenza di cessione del V
- Art. 5.10 - Spese
- Art. 5.11 - Decesso dell'aderente
- Art. 5.12 - Trasferimento della posizione ad altri fondi
- Art. 5.13 - Trasferimento da altri fondi
- Art. 5.14 - Anticipazioni
- Art. 5.15 - Trattamento RITA



## INTRODUZIONE

Il presente regolamento non è sostitutivo dei documenti specifici pubblicati nel sito web del Fondo ma vuole essere uno strumento di sintesi di tutte le procedure operative consultabili nel sito web al quale si rimanda per eventuali approfondimenti.

## NOTA BENE

In alcune parti del regolamento si menzionano i tempi di liquidazione delle anticipazioni e delle prestazioni. Tale tempistica non vale durante il periodo di blocco delle attività di pagamento necessarie al consolidamento delle posizioni individuali (novembre – marzo).

## ADESIONE AL FONDO

### Articolo 1.1 - Adesione del lavoratore e dell'azienda

1. La domanda di adesione, reperibile nel sito web del Fondo nella sezione **moduli**, è presentata al Fondo dall'interessato che la sottoscriverà unitamente al questionario dopo aver ricevuto dal Fondo tutte le informazioni inerenti la gestione e i costi nonché i documenti previsti dalla COVIP come le "informazioni chiave per l'aderente" e "la mia pensione complementare - progetto standardizzato".
2. L'interessato provvede a inviare al Fondo la domanda di iscrizione non appena compilata.
3. Il Fondo trasmetterà all'azienda datrice del nuovo Aderente copia del modulo di adesione.
4. Le aziende che intendono aderire al Fondo devono presentare istanza scritta al Fondo il cui CdA valuterà, a norma di Statuto, l'eleggibilità dando risposta scritta sia in caso di accoglimento sia di rifiuto.
5. oltre al modulo di adesione e privacy occorre compilare e inviare al Fondo i seguenti moduli reperibili nel sito web del Fondo nella sezione MODULI "per aderire al fondo":
  - a. scelta del comparto d'investimento
  - b. designazione beneficiari (inclusa la dichiarazione di responsabilità)
  - c. copia documento d'identità e codice fiscale (ovvero carta d'identità elettronica)

### Articolo 1.2 - Adesione tacita

1. In caso di adesione attraverso il meccanismo di tacito conferimento del Trattamento di fine rapporto, il datore di lavoro dovrà inviare al Fondo non oltre il 15 del mese, via e-mail, la comunicazione di adesione tacita con i dati dell'aderente.
2. In questo caso il Fondo invierà al nuovo aderente la lettera di benvenuto con allegati i documenti per i nuovi aderenti.

### Articolo 1.3 - Attribuzione della qualifica di "vecchio iscritto"

1. La qualifica di "vecchio iscritto" sarà attribuita a:
  - a. Aderenti al fondo prima del 29 aprile 1993.
  - b. Aderenti che trasferiscano la propria posizione aperta presso altro fondo, al quale si erano iscritti entro il 28 aprile 1993.
2. La qualifica di "vecchio iscritto" non sarà attribuita a:
  - a. Aderenti al Fondo dal 29 aprile 1993;
  - b. Aderenti ancorché iscritti ad altro fondo pensione prima del 29 aprile 1993 che non abbiano trasferito la posizione, al nostro fondo, ovvero l'abbiano riscattata.

### Articolo 1.4 - Mantenimento della posizione dopo la perdita dei requisiti

L'Aderente, come previsto dallo Statuto, art. 33 - comma 9, in caso di cessazione del rapporto di lavoro presso una azienda aderente al fondo, può decidere di mantenere aperta la propria posizione. In questo caso è prevista una quota annuale, come contributo alle spese amministrative, prelevata ogni anno dalla posizione individuale accantonata presso il Fondo. L'ammontare della quota spese è stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Nell'ipotesi in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, il Fondo informa l'aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di richiedere il riscatto dell'intera posizione di cui al comma 2, lettera d). Nel caso in cui la posizione sia a zero, il Fondo informerà l'aderente della necessità di versare della contribuzione al fine di renderla capiente; contestualmente il fondo informerà l'aderente che se nei tre mesi successivi non vengano effettuati versamenti il fondo provvederà a chiudere la posizione.



## ADESIONE AL FONDO DEI FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO

### Articolo 2.1 - Soggetto fiscalmente a carico – definizione

1. Possono aderire al Fondo i familiari fiscalmente a carico degli Aderenti, considerandosi tali quelli definiti dall'art. 12 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Sono considerati familiari a carico dal punto di vista fiscale:
  - il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
  - i figli, compresi quelli naturali riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e gli affiliati;
  - altri familiari, a condizione che siano conviventi o che ricevano dall'Isritto un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell'autorità giudiziaria: discendenti dei figli, genitori, nonni, fratelli, sorelle, suoceri, generi, nuore e coniuge legalmente ed effettivamente separato.

### Articolo 2.2 - Adesione del familiare fiscalmente a carico

1. Posto che la condizione di soggetto fiscalmente a carico dell'Aderente deve sussistere all'atto dell'iscrizione del soggetto fiscalmente a carico, la posizione in tal modo attivata è autonoma e distinta da quella dell'Aderente principale.
2. Ai fini dell'iscrizione occorre compilare ed inviare la DOMANDA DI ADESIONE – FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO, reperibile sul sito del Fondo nella sezione **moduli**.
3. Nel caso di adesione di soggetto minorenne o sottoposto a tutela, il modulo dovrà essere sottoscritto dal genitore o dal tutore; diversamente, il modulo dovrà essere sottoscritto dal soggetto fiscalmente a carico maggiorenne o minorenne emancipato il modulo deve essere sottoscritto anche dall'Aderente di riferimento e dovrà essere compilato unitamente al questionario. In occasione della richiesta di adesione l'Aderente, o il genitore/tutore, riceveranno dal Fondo tutte le informazioni e i documenti previsti dalla COVIP. Il documento sulla privacy può essere compilato dal fiscalmente a carico a condizione che abbia compiuto almeno 16 anni di età o sia emancipato.
4. Per tutti gli istituti non espressamente richiamati dal presente regolamento per i soggetti fiscalmente a carico sono valide le previsioni statutarie in quanto applicabili.
5. Contestualmente alla domanda di adesione occorre effettuare il versamento del contributo spese così come indicato nel modulo di adesione.
6. Il Fondo invierà lettera di benvenuto con alcune informazioni utili per il nuovo Aderente.

### Articolo 2.3 - Contribuzione

1. Non è stabilito a priori un ammontare minimo o massimo di contribuzione. Nel caso in cui per un anno dalla iscrizione non vengano effettuati versamenti di contribuzione e quindi venga meno la finalità previdenziale, il Fondo invierà, ai sensi dell'art. 1456 c.c., all'aderente fiscalmente a carico, ovvero all'aderente principale se il fiscalmente a carico è minorenne o soggetto a tutela indicazione che in caso di mancanza di contribuzione nei successivi 90 giorni la posizione verrà chiusa.
2. Il soggetto fiscalmente a carico maggiorenne e capace di agire, ovvero minorenne emancipato, può effettuare versamenti diretti sulla propria posizione aperta presso il fondo.

### Articolo 2.4 - Modalità di versamento della contribuzione a favore del fiscalmente a carico

1. In occasione di ogni versamento, l'Aderente dovrà compilare il modulo elettronico presente nella propria area riservata ed effettuare il bonifico come da istruzioni.
2. I versamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario sul conto corrente del Fondo indicato nel modulo. Nella causale del versamento dovrà essere riportata la dicitura: Cognome - Nome - Codice Fiscale del soggetto fiscalmente a carico (esempio CONFFC/RSSMRO67A30H501X/ROSSI MARIO).

### Articolo 2.5 - Investimento dei contributi

1. Il Fondo Pensione procederà all'investimento dei versamenti solo a seguito della ricezione dell'accredito sul proprio conto corrente.



2. Il bonifico deve essere effettuato con data valuta per il Fondo entro il giorno 10 del mese per consentire l'investimento dell'importo con il valore quota del mese stesso. Qualora la data valuta per il Fondo fosse successiva al giorno stabilito, l'investimento del contributo potrà avvenire il mese successivo a quello del versamento.

#### **Articolo 2.6 - Perdita dei requisiti di partecipazione da parte dell'aderente già iscritto**

Nel caso in cui l'aderente già iscritto perda i requisiti di partecipazione al Fondo, si trasferisca, riscatti o chiedi la prestazione previdenziale in capitale o rendita, il familiare fiscalmente a carico può comunque mantenere presso il Fondo la posizione individuale.

#### **Articolo 2.7 - Oneri gravanti direttamente sul fiscalmente a carico**

Dal secondo anno di partecipazione, dal rendimento della posizione del fiscalmente a carico, è prelevata una quota associativa a copertura delle spese amministrative nella misura e con le modalità previste nella Nota Informativa (se il rendimento non fosse capiente, la quota sarà trattenuta dal capitale o sarà fatta richiesta all'aderente di effettuare il pagamento a mezzo bonifico)

#### **Articolo 2.8 - Deducibilità dei contributi a favore del fiscalmente a carico**

1. I contributi versati a favore del familiare fiscalmente a carico possono essere dedotti, in primo luogo, dall'eventuale reddito del familiare a carico, fino ad azzerarlo; per l'ammontare non dedotto dal reddito del familiare a carico, l'Aderente di riferimento, ed eventualmente il coniuge, potrà dedurre i contributi versati unitamente a quelli relativi alla propria posizione, sia datoriali che individuali, nel limite complessivo di 5.164,57 € annui (o altro diverso ammontare definito dalla normativa di legge vigente in materia).
2. Se i versamenti complessivi annui effettuati dal soggetto che presenta la dichiarazione dei redditi (sia quelli versati sulla propria posizione individuale, che quelli versati a favore del familiare a carico) superano i 5.164,57 € (o altro diverso ammontare definito dalla normativa di legge vigente in materia), la differenza tra quanto versato e tale limite non è deducibile fiscalmente e dovrà essere comunicata al Fondo attraverso la procedura di segnalazione dei contributi non dedotti per evitare l'assoggettamento ad imposizione fiscale al momento del disinvestimento per una qualsiasi delle possibilità previste (anticipazione, riscatto parziale o totale).
3. Il Fondo mette a disposizione nelle aree riservate degli aderenti che hanno effettuato dei versamenti volontari la dichiarazione relativa ai contributi versati per i soggetti fiscalmente a carico.

#### **Articolo 2.9 – Anticipazione, trasferimento e riscatto della posizione individuale**

1. Fermo restando che le richieste per i fiscalmente a carico minorenni o sotto tutela devono essere firmate e presentate dal genitore che ne ha la patria potestà o, in caso di aderenti sotto tutela, dal Tutore, si specifica che anche gli iscritti fiscalmente a carico, in presenza dei requisiti previsti, possono accedere alle anticipazioni o esercitare la facoltà di trasferimento o riscatto.
2. In caso di richiesta di anticipazione o riscatto da parte di un soggetto fiscalmente a carico minore di età deve essere acquisita l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 del Codice Civile.
3. In caso di richiesta di trasferimento a un'altra forma pensionistica complementare da parte di un soggetto fiscalmente a carico minore di età, non deve essere acquisita l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 del Codice Civile, non essendoci in questo caso smobilizzazione del capitale.
4. In caso di richiesta di anticipazione da parte di un fiscalmente a carico maggiorenne si applicano le regole per la generalità degli aderenti. In caso di richiesta di riscatto per un fiscalmente a carico maggiorenne è possibile dare corso alla richiesta decorsi due anni dall'adesione.

#### **Articolo 2.10 - Variazione del comparto di investimento**

In caso di richiesta di variazione del comparto di investimento (che ricordiamo può essere dopo un anno di permanenza nel comparto) da parte di un soggetto fiscalmente a carico minore di età, non deve essere acquisita l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 del Codice Civile, non essendoci in questo caso smobilizzazione del capitale.

## CONTRIBUZIONE

### **Articolo 3.1 - Decorrenza dei contributi e del TFR da versare al fondo**

L'obbligo contributivo, a carico dell'Aderente e dell'azienda, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di sottoscrizione della domanda di adesione per le domande sottoscritte dopo il 10° giorno del mese, e dal mese di adesione, per le domande sottoscritte entro il 10° giorno del mese.

### **Articolo 3.2 - Modalità e misura della contribuzione**

1. Il CCNL di riferimento stabilisce la base di calcolo della retribuzione utile ai fini del Tfr.
2. La COVIP, i contratti e gli accordi stabiliscono l'aliquota minima del TFR da versare al fondo pensione per i lavoratori già occupati al 28/04/93.
3. la contribuzione dell'Aderente e dell'azienda sono stabiliti da accordi sindacali o dai contratti nazionali se espressamente presentano tale indicazione. Nella Scheda Sintetica della Nota Informativa possono essere reperiti tutti i dettagli relativi a quanto previsto in termini di contribuzione.
4. Coloro che hanno optato per il versamento parziale del TFR, potranno successivamente comunicare all'azienda la volontà irreversibile di versare integralmente il Tfr al fondo pensione (modulo variazione contribuzione + modulo ministeriale VAR-TFR).  
Con tale modulo l'aderente chiede di incrementare al 100% la quota di Tfr da versare al fondo, delegando il proprio datore di lavoro a prelevare, dal periodo di paga in corso al momento della sottoscrizione della richiesta, l'intera quota del Tfr e a provvedere al relativo versamento secondo i termini stabiliti dagli accordi in vigore.
5. Oltre al Tfr maturando, al momento dell'adesione il lavoratore può decidere di versare o meno una contribuzione a proprio carico. La scelta del livello minimo di contribuzione previsto dall'accordo sindacale da diritto a ricevere la contribuzione da parte dell'azienda.
6. L'aderente può attivare o sospendere il versamento della contribuzione a proprio carico (richiesta di sospensione volontaria della contribuzione).
7. La misura di contribuzione è scelta dall'aderente al momento dell'adesione e può essere successivamente variata comunicando, tale decisione, al proprio datore di lavoro.

### **Articolo 3.3 - Periodicità delle trattenute e dei versamenti**

1. I versamenti sono attuati dalle aziende con cadenza mensile. L'invio del file di dettaglio deve essere effettuato come da calendario predisposto dal Fondo e inviato alle aziende. Il versamento della contribuzione tramite bonifico bancario deve essere effettuato con valuta e disponibilità sul conto del Fondo come da comunicazione inviata dal fondo stesso alle aziende aderenti.

### **Articolo 3.4 - File**

1. Per l'invio della dichiarazione periodica dei contributi è necessario utilizzare il tracciato inviato dal Fondo insieme alle istruzioni.
2. L'invio dei file di dettaglio deve avvenire via e-mail con la tempistica comunicata annualmente dal Fondo alle Aziende.
3. Non è possibile inserire importi negativi nei file.

### **Articolo 3.5 - Bonifico**

1. I versamenti al Fondo devono essere effettuati unicamente mediante bonifico bancario. I versamenti devono essere effettuati (con disponibilità) entro il giorno indicato dal Fondo con comunicazione inviata via e-mail all'inizio dell'anno e mensilmente come promemoria.
2. Il totale del versamento riportato sul file deve corrispondere al centesimo all'importo bonificato. Pertanto, l'eventuale costo del bonifico è a carico dell'Azienda e, quindi, non può essere detratto dal totale dei versamenti.
3. Il pagamento dei contributi dovrà essere eseguito sulle coordinate bancarie indicate dal Fondo.

4. L'obbligo contributivo è correttamente adempiuto da parte delle Aziende solo rispettando i termini indicati sia per l'invio del file che per il versamento dei contributi.

Il mancato rispetto anche di uno soltanto dei due adempimenti non consente al Fondo di procedere al tempestivo investimento dei contributi degli Aderenti.

5. Nel caso di versamenti volontari, al fine di poter ottenere la riconciliazione di tali contributi, l'invio del bonifico e del modulo del versamento volontario dovrà essere effettuato entro il 10 del mese. Il Fondo si impegna, su richiesta dell'interessato, ad inviare la dichiarazione relativa ai contributi versati volontariamente.

6. Gli Aderenti "differiti" che lavorano presso una azienda non aderente al Fondo, possono chiedere al datore di lavoro di versare il TFR sulle loro posizioni presso il Fondo secondo le modalità indicate nel sito web alla voce "per scegliere la contribuzione".

### **Articolo 3.6 - Tipologia delle anomalie contributive e degli omessi/ritardati pagamenti**

1. Sono considerate anomalie a livello distinta le seguenti condizioni:

- a. manca il versamento relativo al file
- b. manca il file relativo ad un versamento
- c. il versamento non coincide con il totale del file o con le colonne di dettaglio.
- d. mancano sia il file che il versamento

2. Sono considerate anomalie a livello di singolo Aderente

- a. versamento effettuato per un non aderente
- b. versamenti, da parte di aziende non aderenti al fondo, effettuati tramite bonifico con causali incomplete/mancanti o importo non coincidente con eventuale scheda riepilogativa.

### **Articolo 3.7 - Gestione delle anomalie contributive e degli omessi/ritardati pagamenti**

1. Per le anomalie di cui al punto 1 dell'articolo 3.6 il Fondo procede mensilmente con solleciti a mezzo e-mail.

2. Nel caso in cui la situazione non venga sanata il mese successivo invia un sollecito al Responsabile Legale delle aziende interessate e alle Rappresentanze sindacali.

3. Nel caso in cui la situazione continui a non essere sanata, all'inizio del terzo mese successivo il Fondo scrive direttamente agli iscritti tramite e-mail evidenziando il dettaglio delle anomalie rilevate.

### **Articolo 3.8 - Calcolo del danno individuale e del danno collettivo**

1. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'aderente secondo modalità operative definite con apposita regolamentazione. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.

2. Il mancato/ritardato adempimento dell'obbligo contributivo non consente di poter procedere all'investimento sulle singole posizioni degli aderenti e determina un danno individuale nei confronti dell'aderente ed un danno collettivo nei confronti del Fondo.

3. Il danno individuale è determinato dall'eventuale minore rendimento dell'investimento a seguito del ritardato investimento. Il C.d.A. del Fondo ha determinato la soglia di tolleranza sotto la quale non verrà richiesto il danno individuale a 1 € per singolo aderente.

4. Il danno collettivo è calcolato moltiplicando l'ammontare delle spese amministrative di gestione dell'inadempienza maturate per ogni singolo iscritto per il numero degli iscritti interessati dalle omissioni contributive e per i quali si è verificato un ritardo di almeno un trimestre nel versamento dei contributi.

L'importo delle spese amministrative di gestione per ogni iscritto interessato è predeterminato forfettariamente in 5,00 €; è fatta salva la facoltà per il Fondo di richiedere il rimborso delle spese ulteriori maturate. Il pagamento del danno sarà sollecitato con cadenza mensile.

5. Per la regolarizzazione dell'obbligo contributivo, in caso di mancato/ ritardato adempimento di tale obbligo, l'azienda è tenuta a:





- versare tempestivamente al Fondo l'importo della contribuzione originariamente dovuto e inviare la relativa distinta di contribuzione;
- dopo aver ricevuto la distinta da parte del Fondo, dove si comunicherà la valorizzazione del danno individuale, l'Azienda verserà al Fondo un importo pari all'eventuale incremento percentuale del valore della quota del Fondo registrato nel periodo di mancato/ritardato versamento inserendo i valori in un file con le singole posizioni degli aderenti danneggiati;
- dopo aver ricevuto la distinta da parte del Fondo, dove si comunicherà la valorizzazione del danno collettivo, l'Azienda verserà al Fondo un ulteriore importo pari agli interessi di mora nella misura del tasso di interesse legale calcolato sul periodo che intercorre dalla data di versamento originariamente dovuta a quella di versamento effettiva. Anche in questo caso l'azienda dovrà produrre un file con le singole posizioni degli aderenti danneggiati.

### **Articolo 3.9 - Versamento del TFR già maturato (TFR progresso)**

Previo accordo fra azienda e aderente, è possibile destinare il Tfr già maturato al fondo pensione attraverso l'apposito modulo "TRASFERIMENTO DEL TFR PREGRESSO", disponibile nella sezione moduli del sito WEB del fondo pensione.

### **Articolo 3.10 - Contribuzione - sospensione**

1. Gli aderenti possono sospendere la propria contribuzione al Fondo. In caso di sospensione decade l'obbligo di versamento della contribuzione aziendale.
2. In caso di aspettativa non retribuita i versamenti si bloccano fino al rientro al lavoro dell'aderente. L'aderente può comunque continuare ad effettuare al Fondo dei versamenti volontari.

### **Articolo 3.11 – Versamento per lavoratore non aderente – annullamento adesione**

1. Nel caso in cui l'Azienda versasse erroneamente gli importi per un lavoratore che abbia manifestato la volontà di non aderire al Fondo, la stessa dovrà comunicare l'errore a mezzo e-mail allegando:
  - a. cognome, nome e codice fiscale del lavoratore interessato;
  - b. una copia del modello TFR 2 (o altro modulo eventualmente definito da una nuova normativa di legge e/o derivante dalla contrattazione collettiva), firmata dal lavoratore e per ricevuta dal datore di lavoro e debitamente datata;
  - c. una dichiarazione di assenso all'annullamento dell'adesione, datata e sottoscritta dal lavoratore;
  - d. le coordinate bancarie su cui effettuare la restituzione.

### **Articolo 3.12 - Deducibilità dei contributi**

1. I contributi a carico azienda e aderente (non TFR) sono deducibili dal reddito dell'aderente (direttamente dal datore di lavoro) per un importo di 5.164,57 € annui (o altro diverso ammontare definito dalla normativa di legge vigente in materia).
2. I versamenti eccedenti tale limite possono essere dichiarati accedendo alla propria area riservata. Si veda la procedura pubblicata nel sito del Fondo..
3. In caso l'aderente sia iscritto a due o più fondi sceglierà di comunicare i contributi non dedotti interamente a un fondo (se i versamenti effettuati su quel Fondo siano almeno pari ai contributi non dedotti) ovvero suddividendo l'ammontare su due o più fondi, avendo cura di verificare che i contributi non dedotti dichiarati a ogni fondo non siano superiori ai contributi versati.

## **OPZIONI E MODIFICA INVESTIMENTI DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE**

### **Articolo 4.1 – Opzioni di investimento**

1. L'offerta finanziaria del Fondo si articola in due comparti di investimento, che presentano diverse combinazioni di rischio rendimento e di scelta:
  - Assicurativo Garantito;
  - Azionario.
2. La modalità utile per indicare la scelta dell'investimento è reperibile nel sito web del Fondo nel documento che descrive le funzionalità operative.



3. La posizione dell'Aderente può essere investita in un unico comparto o suddivisa sui due comparti di investimento, con percentuali prestabilite dal Fondo.

4. I flussi di TFR conferiti tacitamente sono destinati interamente per legge al comparto Garantito.

5. L'aderente, all'atto dell'adesione, sceglie il comparto o la combinazione di due comparti in cui far confluire i versamenti contributivi. In caso di mancata scelta all'atto dell'iscrizione, i versamenti contributivi verranno attribuiti d'ufficio al comparto Garantito;

6. L'aderente può trasferire la posizione individuale ad altro comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza di almeno un anno.

#### **Articolo 4.2 – Modalità di richiesta**

1. La richiesta di modifica del comparto di investimento deve essere effettuata utilizzando la funzione specifica presente nell'area riservata del sito web.

#### **Articolo 4.3 – Termini temporali**

1. È possibile cambiare il comparto o la combinazione di due comparti di investimento, decorsi almeno 12 mesi dall'ultima variazione.

#### **Articolo 4.4 – Modalità di effettuazione dello switch**

1. Si ricorda che la permanenza minima nell'ambito di ciascun comparto di investimento non può essere inferiore a 12 mesi e che:

- il trasferimento ad altro comparto è consentito nella misura di un multiplo del 10% dell'ammontare accumulato nel comparto di provenienza (per trasferire tutto l'ammontare accumulato in un comparto occorre indicare 100%);
- il trasferimento verso il comparto azionario è consentito anche nella misura del 100%.

## **PRESTAZIONI**

#### **Articolo 5.1 - Principi generali**

1. Lo scopo del Fondo Pensione è quello di erogare agli aderenti prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio pubblico, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale, secondo il sistema di gestione finanziaria a capitalizzazione individuale e in regime di contribuzione definita, secondo le norme dello Statuto del Fondo ed in conformità ai Decreti Legislativi 124/93 e 252/2005.

2. Il Fondo si impegna a procedere alla liquidazione delle richieste degli aderenti entro un massimo di 90 giorni dall'approvazione della pratica e comunque entro 180 gg come previsto dalla normativa salvo nel periodo di blocco dei disinvestimenti dovuto al computo dei rendimenti dei comparti (periodo di blocco da novembre a marzo).

#### **Articolo 5.2 - Condizioni per ottenere la prestazione pensionistica**

Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabilite nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno 5 anni di partecipazione alle Forme Pensionistiche Complementari.

#### **Articolo 5.3 - Importo della prestazione pensionistica complementare**

1. A richiesta dell'Aderente la prestazione può essere erogata:

- interamente in rendita mediante erogazione di una pensione complementare;
- parte in capitale (fino ad un massimo del 50% della posizione maturata) e parte in rendita;
- interamente in capitale se convertendo in rendita almeno il 70% della posizione individuale maturata, l'importo della pensione complementare sia inferiore alla metà dell'assegno sociale INPS, oppure se il richiedente rientra nella categoria dei "vecchi iscritti" ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.252/2005, ovvero se il richiedente risulta aderente alla data del 28 aprile 1993 presso un Fondo istituito alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992 n°421, ovvero anche se iscritto presso altro fondo prima del 28 aprile 1993, abbiano provveduto al trasferimento della posizione presso il fondo al quale è presentata richiesta di liquidazione.

2. L'importo massimo erogabile è commisurato all'ammontare della posizione individuale.
  3. L'erogazione della prestazione è effettuata al netto degli oneri fiscali. Per approfondimenti sulla normativa fiscale applicabile alle prestazioni pensionistiche si rinvia al "Documento sul regime fiscale".
  4. Ai "vecchi iscritti" richiedenti l'erogazione del 100% in capitale e che per tale scelta fossero penalizzati fiscalmente è consegnato un conteggio informativo con due opzioni:
    - liquidazione al 100% in capitale
    - liquidazione al 100% in capitale per le somme accantonate fino al 2006 e 50% in capitale + 50% in rendita sulle somme accantonate dal 2007
- Scopo della visibilità di due opzioni è quello di consentire al "vecchio iscritto" di decidere in modo consapevole quale soluzione scegliere

#### **Articolo 5.4 - Modalità di richiesta ed erogazione della prestazione**

1. La richiesta di prestazione pensionistica dovrà essere presentata dall'aderente compilando lo specifico modulo elettronico presente nella propria area riservata collocata nel sito web del Fondo.
2. Il Fondo provvede, verificata la regolarità e completezza della documentazione, all'erogazione della prestazione pensionistica entro 90 giorni dal completamento della pratica (fatto salvo l'esercizio dell'opzione di cui all'art. 5.3 punto 3 per il quale il periodo dei 90 giorni decorre dal momento della definizione della scelta da parte dell'aderente). L'erogazione della prestazione avverrà tramite bonifico bancario accreditato sulla base delle coordinate bancarie indicate nel modulo compilato dall'aderente.
3. Qualora la documentazione prodotta risulti irregolare o incompleta, il sistema segnalerà l'anomalia.
5. Nel caso in cui vengano effettuati versamenti successivi al momento del disinvestimento della posizione previdenziale il fondo pensione provvede alla restituzione delle somme accreditate erroneamente.
6. Ai fini della liquidazione delle somme a titolo di prestazione pensionistica, deve essere prodotta la documentazione specifica indicata nella procedura operativa.

#### **Articolo 5.5 - Prestazione pensionistica in forma di rendita**

1. In caso di richiesta di prestazione in forma di rendita sarà necessario inviare:
  - a. documento d'identità e codice fiscale dell'aderente e dell'eventuale reversionario.
  - b. modulo di richiesta di liquidazione nel quale si indicherà la tipologia della rendita e il nominativo dell'eventuale reversionario.
2. Si rinvia per ulteriori informazioni al "Documento sulle rendite".

#### **Articolo 5.6 - Condizioni per ottenere il riscatto della posizione individuale**

1. Il riscatto prima del pensionamento è consentito nelle seguenti ipotesi:
  - a. motivazioni volontarie (dimissioni, licenziamento, cambiamento di qualifica contrattuale che determina l'impossibilità di versare ulteriori contributi, cessazione volontaria);
  - b. motivazioni involontarie (fallimento datore di lavoro, dissesto finanziario);
  - c. invalidità;
  - d. mobilità;
  - e. esodo con ricorso all'art.411 cpc c.3 con erogazione o meno della Naspi o di altro sussidio di disoccupazione previsto dalla normativa vigente;
  - f. cassa integrazione ordinaria o straordinaria.
2. La richiesta di riscatto deve essere compilata e inviata a seguito dell'effettiva cessazione dell'attività lavorativa.

#### **Articolo 5.7 - Importo del riscatto**

1. Per quanto riguarda il riscatto per motivazioni volontarie e il riscatto per motivazioni involontarie è possibile:
  - il riscatto immediato nella misura del 100%, sebbene sia soggetto all'imposizione fiscale maggiormente gravosa.
  - il riscatto nella misura del 50% della posizione individuale maturata nel caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti inoccupazione superiore a 1 anno.
  - il riscatto totale nel caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti inoccupazione superiore a 4 anni.



2. In caso di riscatto per invalidità è possibile il riscatto totale della posizione individuale maturata per i casi di invalidità permanente che comporti la riduzione delle capacità di lavoro a meno di un terzo (anche in costanza di rapporto di lavoro).

3. In caso di riscatto per mobilità o esodo (con ricorso all'art.411) è possibile il riscatto nella misura del 50% della posizione individuale maturata.

4. Per quanto riguarda il riscatto per cassa integrazione guadagni è possibile il riscatto nella misura del 50% della posizione individuale maturata anche prima dell'avvenuta maturazione di 1 anno di cassa integrazione guadagni, qualora risulti definito ex ante il periodo di fruizione di almeno 1 anno.

5. L'erogazione del riscatto è effettuata al netto degli oneri fiscali. Per approfondimenti sulla normativa fiscale applicabile alle richieste di riscatto si rinvia al "Documento sul regime fiscale".

#### **Articolo 5.8 - Modalità di richiesta del riscatto**

1. La richiesta di prestazione pensionistica dovrà essere presentata in forma scritta dall'aderente compilando, nella propria area riservata, nel sito web del Fondo la specifica richiesta di prestazione.

2. Il Fondo provvede, verificata la regolarità e completezza della documentazione, all'erogazione della prestazione pensionistica entro 90 giorni dal completamento della pratica. L'erogazione della prestazione avverrà tramite bonifico bancario accreditato sulla base delle coordinate bancarie indicate nel modulo compilato dall'aderente.

4. Qualora la documentazione prodotta risulti irregolare o incompleta il sistema, ovvero il fondo, invieranno all'aderente avviso di integrazione.

5. Nel caso in cui vengano effettuati versamenti successivi al momento del disinvestimento della posizione previdenziale il fondo pensione provvede alla restituzione delle somme accreditate erroneamente.

6. Ai fini della liquidazione delle somme a titolo di riscatto, deve essere prodotta la documentazione elencata nel sito:

- per i casi di riscatto con inoccupazione per un periodo di tempo superiore ai 12 mesi e inferiore ai 48 mesi o con inoccupazione per un periodo di tempo superiore ai 48 mesi andrà allegato inoltre certificato del centro per l'impiego con l'attestazione di iscrizione alle liste di disoccupazione e la relativa data di iscrizione alle stesse, ovvero autocertificazione.
- in caso di riscatto per invalidità sarà necessario allegare la certificazione del medico curante e/o della ASL di competenza che dimostri la riduzione delle capacità lavorative, ovvero una certificazione dell'INPS attestante l'avvenuto pensionamento per inabilità al lavoro.

#### **Articolo 5.9 - Riscatto o prestazione pensionistica in presenza di cessione del V**

1. Ferma restando l'intangibilità delle posizioni individuali costituite presso le forme pensionistiche complementari nella fase di accumulo, le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria previsti dall'articolo 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1935, n. 1155, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni.

2. I crediti relativi alle somme oggetto di riscatto per le altre tipologie non sono assoggettati ad alcun limite di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.

3. In caso di presenza di più vincoli notificati per la stessa posizione, fermi i limiti di cui ai precedenti commi, il Fondo darà precedenza nel pagamento al vincolo per primo notificato.

#### **Articolo 5.10 - Spese**

Sulla richiesta di prestazione pensionistica o di riscatto non è applicato alcun costo.



### **Articolo 5.11 - Decesso dell'Aderente**

1. In caso di decesso dell'Aderente, la prestazione viene erogata agli eredi legittimi inclusi i rinunciari ovvero i diversi altri soggetti dallo stesso designati attraverso l'apposita modulistica predisposta dal Fondo. In mancanza di Eredi o altri soggetti designati la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
2. La richiesta di riscatto dovrà essere presentata in forma scritta, compilando l'apposito modulo "SE GLI EREDI/SOGGETTI DESIGNATI VOGLIONO RICHIEDERE IL RISCATTO PER PREMORIENZA" reperibile sul sito web del Fondo nella sezione moduli. Il modulo andrà compilato per ciascun erede/soggetto designato singolarmente.
3. Alla modulistica dovrà essere allegata la seguente documentazione:
  - a. certificato di morte;
  - b. stato di famiglia semplice o storico (solo se richiesto dal Fondo);
  - c. dichiarazione sostitutiva di atto notorio degli eredi/altri soggetti designati;
  - d. fotocopia della carta di identità e del codice fiscale degli eredi/altri soggetti designati maggiorenni;
  - e. in caso di eredi/altri soggetti designati minorenni: dichiarazione del giudice tutelare.
4. Il modulo dovrà essere inviato via e-mail oppure in originale a mezzo posta ordinaria, debitamente sottoscritto dal/dai richiedente/i, mentre potrà essere presentata copia conforme all'originale di tutta la documentazione allegata.
5. Il Fondo provvede, verificata la regolarità e completezza della documentazione, all'erogazione del riscatto entro 90 giorni dalla approvazione della pratica. L'erogazione del riscatto avverrà tramite bonifico bancario accreditato sulla base delle coordinate bancarie indicate nei moduli compilati dagli eredi/altri soggetti designati.
6. Qualora la documentazione prodotta risulti irregolare o incompleta, il Fondo invia all'erede/altri soggetti designati richiesta di integrazione.
7. Fermo restando il termine di 90 giorni previsto, il Fondo si impegna a ridurre le tempistiche di liquidazione.
8. Nel caso in cui siano effettuati versamenti successivi al momento del disinvestimento della posizione previdenziale il fondo pensione provvederà alla restituzione delle somme versate impropriamente.
9. L'erogazione del riscatto è effettuata al netto degli oneri fiscali. Per approfondimenti sulla normativa fiscale applicabile alle richieste di riscatto per premorienza si rinvia al "Documento sul regime fiscale".
10. Il diritto di chiedere la liquidazione della posizione dell'iscritto premorto è soggetto a prescrizione decennale. La predetta prescrizione decorre, ai sensi dell'art. 2935 del c.c., dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ossia dalla data di decesso dell'iscritto.

### **Articolo 5.12 - Trasferimento della posizione ad altri fondi**

Il trasferimento può essere richiesto nei seguenti casi:

- perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo (dimissioni/cambio categoria giuridica), senza alcuna limitazione temporale.
- decorsi 2 anni dalla iscrizione al Fondo.

1. Il Fondo, verificata la posizione, provvederà, previa autorizzazione al trasferimento della posizione da parte del Fondo destinatario ed entro 90 giorni dal completamento della pratica, ad effettuare il trasferimento richiesto.
2. Nel caso in cui dopo la richiesta di autorizzazione e due solleciti il fondo cessionario non autorizzi il trasferimento, il fondo pensione rifiuta la richiesta di trasferimento, invitando l'iscritto a ripresentarla.
3. La richiesta di trasferimento dovrà essere presentata in forma scritta, compilando l'apposito modulo "TRASFERIMENTO DELLA POSIZIONE" reperibile sul sito web del Fondo nella sezione moduli.
4. Il modulo dovrà essere inviato via e-mail ovvero a mezzo posta in originale, debitamente sottoscritto dal richiedente.
5. Il trasferimento è un'operazione esente da tassazione fatta eccezione per i rendimenti maturati fino all'anno 2000. Non sono previste spese amministrative.

### **Articolo 5.13 – Trasferimento da altri fondi**

È possibile trasferire al nostro Fondo Pensione la posizione individuale precedentemente costituita presso altra Forma Pensionistica Complementare che sia iscritta all'albo COVIP o se proveniente da PIP non adeguati all'art. 9-ter del Decreto legge 124/1993, con la seguente modalità:

L'aderente deve presentare domanda alla Forma Pensionistica Complementare di provenienza e inviarne copia al nostro Fondo il quale si metterà in contatto con il fondo cedente e, concluso il trasferimento, ne darà notizia all'interessato.

L'eventuale destinazione al comparto assicurativo del trasferimento proveniente da un fondo a gestione assicurativa, avverrà senza costi per l'aderente; nel caso di provenienza da una gestione finanziaria, verrà applicato dalla compagnia di assicurazione un caricamento pari allo 0.50% del montante trasferito.

### **Articolo 5.14 - Anticipazioni**

1. Condizione essenziale per ottenere l'Anticipazione fino al 75% per acquisto/riscatto della prima casa di abitazione per sé stessi, per i figli, per l'eventuale convivente o 30% per altre motivazioni è necessario che siano trascorsi otto anni dalla iscrizione, fatta eccezione per quelle casistiche per le quali non è richiesta tale condizione:

- anticipazioni per spese sanitarie
- anticipazioni per le quali sia stata esclusa da provvedimento di legge

Ai fini del calcolo dell'Anzianità sono considerati validi tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari per i quali l'aderente non abbia già esercitato il riscatto totale della propria posizione individuale; circa il momento da prendere in considerazione per la decorrenza degli otto anni occorre fare riferimento al momento dell'iscrizione anche qualora l'adesione non coincida con la decorrenza della contribuzione.

Per il riconoscimento dell'anzianità pregressa, in assenza di trasferimento della posizione al Fondo, l'Aderente dovrà inviare copia di un estratto conto della forma pensionistica precedente, aggiornato alla data della richiesta.

2. Il Fondo procede all'evasione delle richieste pervenute nei termini e con le modalità descritte nel "Documento sulle anticipazioni".

3. L'ammontare delle somme anticipabili non potrà comunque superare l'onere effettivamente sostenuto e documentato con riferimento alla specifica fattispecie e non potrà, in ogni caso, essere inferiore a € 2.000,00.

### **Articolo 5.15 - Trattamento R.I.T.A.** D.L. 5 dicembre 2005, n. 252 – art. 11, commi 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e Legge 27 dicembre 2017 n.205 commi 171 e 172

La RITA rappresenta una forma di riscatto frazionato con periodicità di frazionamento definita dal Fondo Pensione, nello specifico il frazionamento è trimestrale. Il minimo numero di trimestri nei quali può essere divisa la posizione da disinvestire è due. Non è ammessa l'erogazione della RITA in unica soluzione.

Alla RITA possono accedere i lavoratori che cessino l'attività, a condizione che maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro i cinque anni successivi e siano in possesso di un requisito contributivo complessivo di venti anni nei regimi obbligatori. È riconosciuta la facoltà di percepire la rendita anticipata anche ai lavoratori che risultano inoccupati per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e che maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi.

Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di Rendita Integrativa Temporanea Anticipata, l'aderente conserverà il diritto di usufruire delle ordinarie prestazioni in capitale e rendita a valere sulla porzione residua di montante individuale, che continuerà a essere gestita dal Fondo Pensione.

La porzione di montante di cui si chiede il frazionamento continua ad essere mantenuto in gestione dal Fondo che lo riverserà, salvo diversa indicazione dell'Aderente, nel comparto più prudente gestito dal Fondo e le rate saranno ricalcolate di volta in volta tenendo conto dell'incremento o della diminuzione del montante derivante dai rendimenti.

In caso di decesso dell'aderente in corso di percezione della RITA, il residuo montante corrispondente alle rate non ancora erogate, sarà riscattato secondo le regole della premorienza.

Alle rate della RITA si applicano i limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti per le prestazioni pensionistiche.

Da una lettura testuale del comma 168 della legge di bilancio per il 2018 si evince che la base imponibile della RITA, determinata secondo le disposizioni fiscali vigenti per i periodi di maturazione della prestazione, è soggetta alla ritenuta a titolo di imposta del 15%-9%.

Visto che il principio fiscale del pro rata temporis è richiamato unicamente per la determinazione delle basi imponibili dei diversi montanti (M1, M2 ed M3) sembra opportuno ritenere che, una volta determinata la base imponibile, su tutto il capitale erogato a titolo di RITA trovi applicazione la tassazione agevolata che normalmente riguarda soltanto il montante post 1° gennaio 2007. La norma specifica inoltre la possibilità per il soggetto interessato di rinunciare all'applicazione dell'imposta sostitutiva facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria a cura del percettore.

Il criterio di imputazione, come rappresentato nell'immagine seguente, contempla le erogazioni già avvenute sulla posizione e l'eventualità che in caso di erogazione parziale della RITA, sulla parte non interessata alla RITA stessa, vengano percepite anticipazioni o fatti versamenti volontari.

SUCCESSIONE DELLE EROGAZIONI NEL TEMPO	VALORE POSIZIONE K1		VALORE POSIZIONE K2		VALORE POSIZIONE K3	
ANTICIPAZIONE 2010	A1					
ANTICIPAZIONE 2015		A2				
1 RATA RITA GEN 2018			R1			
2 RATA RITA LUGLIO 2018				R2		
ANTICIPAZIONE 2018					A3	
3 RATA RITA GEN 2019						R3
4 RATA RITA LUGLIO 2019						R4
VERSAMENTO VOLONTARIO						V
RESIDUO IN PRESTAZIONE						P

L'attuale norma prevede che l'aderente ad un Fondo Pensione possa trasferire l'intera posizione maturata ad altra forma pensionistica trascorsi due anni dalla data di iscrizione al Fondo cedente. Tale limite dei due anni dall'adesione non si applica in caso di perdita dei requisiti di partecipazione.